

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidente; Avv. Gabriele Amodio, Avv. Stanislao Chimenti, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 63 DEL SIG. LUZZITELLI FRANCESCO (22.07.1992 MATR. FIGC 4320092) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETÀ A.S.D. CENISIA (C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Francesco Luzzitelli e dichiara, il medesimo, svincolato ex art. 111 N.O.I.F. dalla società ASD Cenisia. Ordina restituirsi la taxa reclamo.

- 2) RECLAMO N. 65 DEL SIG. GIGLIO RAFFAELE (24.10.1973 MATR. FIGC 2480630) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACD SANT'ANGELO 1907 (INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 3) RECLAMO N. 66 DEL SIG. CARUSO ALFONSO (14.08.1978 MATR. FIGC 2805175) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACD SANT'ANGELO 1907 (INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 4) RECLAMO N. 67 DEL SIG. MAZZEI DENIS (19.06.1990 MATR. FIGC 4785601) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACD SANT'ANGELO 1907 (INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 5) RECLAMO N. 68 DELLA SIG.RA DAL BEN GIUSEPPINA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI ZAFFINO ALESSIO (01.08.1995 MATR. FIGC 4949999) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LEGNANO CALCIO 1913 (C.R. LOMBARDIA).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del sig. Zaffino Alessio in favore della società Legnano Calcio 1913.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6) **RECLAMO N. 69 DEL SIG. DI GIOACCHINO PAOLO (01.04.1992 MATR. FIGC 4114413) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACD SANT'ANGELO 1907 (INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 7) **RECLAMO N. 70 DEL SIG. NICOLIS ANDREA (28.09.1993 MATR. FIGC 5420684) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. INTREPIDA (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del sig. Nicolis Andrea in favore della società A.C. Intrepida.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8) **RECLAMO N. 71 DEL SIG. XHAFFERI ERMES (14.02.1997 MATR. FIGC 5245756) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA (C.R. ABRUZZO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Pubblicato in Roma 22 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete